



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como*

Prot. 1660..... Del ..... **10 MAR. 2026**

Regolamento per l'effettuazione dei controlli a campione, previsti dall'art. 52 del  
D.lgs. 36/2023, sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici  
nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a  
40.000 Euro

**ANNO 2026**



### **Art.1 - Oggetto dei controlli**

La Direzione Generale e le Direzioni di Esercizio, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), devono sottoporre a controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 Euro.

I citati controlli devono essere effettuati a campione, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.

### **Art.2 - Periodo di riferimento**

Ciascuna Direzione, per quanto di competenza, deve eseguire i controlli due volte nell'arco del corrente anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio 2026 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre solare 2026 (1° gennaio/30 giugno);
- entro il 31 gennaio 2027 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre solare 2026 (1° luglio/31 dicembre).

### **Art.3 – Modalità di individuazione del campione da sottoporre a controllo**

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 i controlli devono essere effettuati, con modalità e parametri imparziali ed oggettivi, su un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto di notorietà estratto dall'insieme degli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento.

Al fine di garantire la massima celerità delle procedure di affidamento, il campione da sottoporre a controllo è individuato, per ciascuna Direzione, nella percentuale del 5% di tutte le dichiarazioni presentate nelle procedure di affidamento diretto, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

In relazione a quanto sopra ciascuna Direzione deve predisporre un elenco numerato di tutti gli affidamenti diretti effettuati nei periodi di cui all'art.2 (esclusi quelli in adesione



agli Accordi Quadro e alle convenzioni Consip), disposto in ordine cronologico in base alla data di protocollo delle relative decisioni a contrarre.

Il campione da verificare viene individuato mediante sorteggio casuale, effettuato utilizzando il Generatore di numeri casuali reperibile sul sito web <https://randraw.it/numero-casuale>, oppure altro sito web.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale da una Commissione appositamente nominata dalla Direzione competente.

#### **Art.4 - Esiti delle verifiche**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, *“Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;”* Sarà cura, pertanto, della Direzione competente inviare comunicazione via PEC all'interessato a cui sarà assegnato un congruo termine per fornire chiarimenti e/regolarizzare e completare la dichiarazione.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applica quanto previsto dall'art.52, comma 2, del D.lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*



Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Direzione competente deve procedere alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi a seconda della gravità.

#### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

I dati e le informazioni raccolte saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, Regolamento UE 2016/679).

#### **Art. 6 – Validità e applicazione**

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino al 31/12/2026.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *web* della Gestione Governativa Navigazione Laghi nella pagina “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni generali”, “Atti generali”, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)